

Associazioni e fondazioni. Se il patrimonio non basta, per i debiti contratti si fa ricorso al patrimonio di chi ha agito per conto dell'ente

Enti non riconosciuti, la responsabilità è personale

Angelo Busani

Le associazioni e le fondazioni che rientrano nel perimetro degli enti del terzo settore possono esistere sia nella forma di enti "non riconosciuti" che nella forma di "enti riconosciuti": la differenza principale è che, in quest'ultimo caso, delle obbligazioni dell'ente risponde solo l'ente con il suo patrimonio mentre, nel caso degli enti non riconosciuti, se il patrimonio dell'ente non è sufficiente a far fronte ai debiti che l'ente ha contratto, del relativo adempimento sono responsabili coloro che hanno agito per conto dell'ente, i quali pertanto ne rispondono con il loro personale patrimonio. Per queste ragioni, la legge vuole che l'ente riconosciuto abbia una stabile dotazione patrimoniale.

Anteriormente alla nuova legi-

slazione sul terzo settore, questa materia era rimessa alla legislazione regionale (applicabile alle persone giuridiche iscritte nei registri delle singole Regioni) oppure, per le persone giuridiche iscritte nei registri prefettizi, a una valutazione espressa dalla Prefettura nel singolo caso concreto: in sostanza, la Prefettura giudica (ma con larghissimi margini di opinabilità e con criteri spesso non facilmente comprensibili) la congruità dell'apparato patrimoniale dell'ente rispetto allo scopo che il medesimo si propone di raggiungere.

La legge sul terzo settore ha il pregio di sottrarre questa materia alla casistica della legislazione regionale e alla discrezionalità delle Prefetture (normativa che comunque rimane vigente per tutti gli enti

che non rientrano nel perimetro del terzo settore): una volta per tutte, viene ora disposto che, per il conseguimento della personalità giuridica, l'ente deve dimostrare di disporre di una somma liquida di importo non inferiore a 15 mila euro per le associazioni e a 30 mila euro per le fondazioni.

Se invece l'ente che chiede il riconoscimento riceve una dotazione patrimoniale non in denaro ma "in natura", il valore dell'apporto (che evidentemente deve essere, anche in questa ipotesi, del valore minimo di 15 mila o di 30 mila euro, a seconda dei casi) deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

La nuova normativa del terzo settore, inoltre, stabilisce che se il predetto valore minimo del patrimonio dell'ente riconosciuto risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione dell'ente deve senza indugio adottare i provvedimenti conseguenti (nel caso di sua inerzia dell'organo amministrativo, deve provvedere l'organo di controllo, ove nominato): ad esempio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, la trasformazione dell'ente, la prosecuzione dell'attività in forma di ente non riconosciuto, la fusione o lo scioglimento dell'ente. Evidentemente, se si tratta di una fondazione, l'organo amministrativo provvede direttamente; mentre, in una associazione, l'organo amministrativo de-

ve effettuare la convocazione dell'assemblea degli associati per l'adozione delle decisioni di loro competenza.

Quanto alla procedura di riconoscimento, la legge sul terzo settore predispone, per gli enti che appartengono a questo perimetro, un binario particolare rispetto alle norme applicabili (il Codice civile e il Dpr 361/2000) agli altri enti: la legge prevede infatti che le associazioni e le fondazioni del terzo settore possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel nuovo Registro unico nazionale del terzo settore (istituito presso il ministero del Lavoro ma gestito su base territoriale dalle Regioni e dalle Province autonome).